

Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

in base all'art. 9 cpv. 3, art. 21 cpv. 2 e 3 e art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
dopo aver preso visione del messaggio del Governo del ...,

decide:

I. Disposizioni generali

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO

Art. 1

¹ La legge disciplina:

- a) le elezioni e votazioni in affari cantonali, distrettuali e di circolo, nonché l'elezione della rispettivamente del presidente delle corporazioni regionali;
- b) l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali;
- c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari di circolo e comunali.

Campo di
applicazione

² La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.

³ La legge si applica per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.

Art. 2

¹ Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati; sono elezioni di circolo le elezioni dei membri del Gran Consiglio, delle altre autorità e degli altri funzionari di circolo eletti dal Popolo.

Concetti

² Sono elezioni distrettuali le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali.

³ Sono elezioni regionali le elezioni delle rispettivamente dei presidenti delle corporazioni regionali.

2. DIRITTO DI VOTO E DI ELEZIONE**Art. 3**

Contenuto,
presupposti

¹ Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di partecipare a votazioni ed elezioni, di farsi eleggere, nonché di sottoscrivere referendum e iniziative.

² Il diritto di voto e di elezione si conforma alla Costituzione cantonale. Restano riservate le prescrizioni sui diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero secondo il capoverso 3.

³ Chi ai sensi della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è autorizzato ad esercitare nel Cantone dei Grigioni i diritti politici in affari federali, lo può fare anche in questioni cantionali. I presupposti e la procedura si conformano alla legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e alla presente legge.

Art. 4

Luogo
dell'esercizio
(domicilio
politico)

¹ Il diritto di voto e di elezione è esercitato nel domicilio politico, ossia nel comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto di voto. I nomadi votano nel comune di attinenza.

² Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.), acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

³ Restano riservate le prescrizioni sui diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero.

Art. 5

Catalogo
elettorale

¹ Le e gli aventi diritto di voto devono essere iscritti nel catalogo elettorale, tenuto dal comune, del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni devono essere effettuate d'ufficio.

² Prima di un'elezione o votazione, le iscrizioni o radiazioni devono essere effettuate fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

³ Il catalogo elettorale può essere consultato dalle e dagli aventi diritto di voto.

Art. 6

Segreto di voto

Nelle elezioni e votazioni alle urne, nonché nelle elezioni e votazioni a scrutinio segreto il segreto di voto è illimitato, negli altri casi deve essere garantito per quanto possibile.

3. PARTITI POLITICI

Art. 7

Sono considerati partiti politici aventi diritto alla promozione tutte le associazioni che partecipano alle elezioni del Gran Consiglio, del Governo, del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

Promozione dei partiti
1. Principio

Art. 8

¹ Il Cantone versa contributi ai partiti politici che hanno partecipato alle due ultime elezioni del Gran Consiglio ogni volta in almeno 3 circondari elettorali ed hanno ottenuto ogni volta almeno un mandato in Gran Consiglio.

2. Contributi

² Il contributo ammonta a 2'000 franchi all'anno per ogni membro del Gran Consiglio.

³ I partiti politici ai quali vengono versati contributi rendono noto al Gran Consiglio il loro conto annuale.

Art. 9

¹ Per le elezioni del Gran Consiglio e del Governo, nonché per le elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati i partiti possono inviare gratuitamente i loro opuscoli elettorali alle ed agli aventi diritto di voto.

3. Ulteriore sostegno

² Il Cantone imballa gli opuscoli elettorali e li invia ai comuni a proprie spese. I comuni inviano a proprie spese alle e agli aventi diritto di voto gli opuscoli elettorali insieme al materiale di voto.

³ I partiti mettono per tempo a disposizione il numero necessario di opuscoli elettorali. Essi sono responsabili per il contenuto dei loro opuscoli elettorali.

II. Elezioni e votazioni

1. ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI E DELLE VOTAZIONI

Art. 10

¹ Le elezioni e votazioni federali e cantonali, le elezioni dei tribunali distrettuali e della o del presidente delle corporazioni regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne.

Luogo, giorno e tipo di votazione

² Le elezioni e votazioni in affari di circolo hanno luogo nel comune lo stesso giorno o nell'assemblea di circolo.

Art. 11

Ufficio elettorale
1. Organizzazione

¹ La sovrananza comunale, nel caso di assemblee di circolo il consiglio di circolo, costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa la rispettivamente il presidente e l'attuario rispettivamente l'attuario. La sovrananza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale.

² L'ufficio elettorale deve essere dotato di un numero sufficiente di persone aventi diritto di voto quali scrutatrici rispettivamente scrutatori.

Art. 12

2. Obbligo di assumere la carica

¹ Ogni persona avente diritto di voto è tenuta ad accettare la funzione di membro, di presidente o di attuario rispettivamente attuario dell'ufficio elettorale o di scrutatrice rispettivamente scrutatore e di esercitare questa funzione, salvo che ne sia impedito da motivi importanti come malattia, anzianità o assenza.

² Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrananza comunale rispettivamente dal consiglio di circolo con una multa da 50 a 400 franchi.

Art. 13

3. Incompatibilità

¹ Una candidata o un candidato non può essere né membro dell'ufficio elettorale né scrutatrice o scrutatore.

² Lo stesso vale per parenti e affini in linea diretta, coniuge, nonché sorelle e fratelli di una candidata o di un candidato.

Art. 14

4. Compiti

L'ufficio elettorale vigila sulla votazione, decide sulla validità delle schede di voto e dei voti, dirige lo spoglio dei voti, determina il risultato dell'elezione o della votazione e lo comunica all'ufficio competente.

Art. 15

Divulgazione

Su garanzia del segreto di voto è ammessa la valutazione e la pubblicazione del comportamento delle elettrici e degli elettori.

Art. 16

Elaborazione elettronica dei dati

Il Cantone utilizza un programma informatico per il rilevamento e la valutazione delle elezioni e delle votazioni. Il Governo può imporre ai comuni il suo utilizzo.

2. ORDINE DI INDIRE LE ELEZIONI E LE VOTAZIONI

Art. 17

¹ Le elezioni e le votazioni vengono indette:

Indizione,
comunicazione

- a) dal Governo:
le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali distrettuali e di circolo (elezioni del Gran Consiglio e elezioni della/del presidente e della/del supplente), nonché le votazioni in affari cantonali;
- b) dalla commissione amministrativa:
le elezioni suppletive nel distretto e le votazioni in affari relativi ai tribunali distrettuali;
- c) dal consiglio di circolo:
le rimanenti elezioni di circolo e le elezioni suppletive nel circolo, nonché le votazioni in affari di circolo;
- d) dall'organo della corporazione competente:
l'elezione e l'elezione suppletiva delle rispettivamente dei presidenti delle corporazioni regionali.

² L'autorità che indice le elezioni o le votazioni rende pubblicamente nota la data dell'elezione o della votazione ed emana le direttive necessarie per lo svolgimento.

Art. 18

Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:

Date delle
elezioni

- a) le elezioni del Governo e di circolo (elezioni del Gran Consiglio e elezione della rispettivamente del presidente di circolo, nonché della rispettivamente del supplente) per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente rispettivamente dal 1° agosto dell'anno in corso contemporaneamente di regola a maggio o giugno;
- b) le elezioni dei tribunali distrettuali di regola nei mesi di maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente;
- c) le elezioni del Consiglio degli Stati contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo di carica di regola la penultima domenica di ottobre;
- d) l'elezione della rispettivamente del presidente delle corporazioni regionali di regola sei mesi prima dello scadere del periodo di carica.

1. Rinnovo delle
nomine

Art. 19

¹ Se un posto diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica, l'autorità competente indice entro due mesi un'elezione suppletiva per il periodo di carica rimanente.

2. Elezioni
suppletive

² Si rinuncia ad un'elezione suppletiva per il resto del periodo di carica se essa si rende necessaria soltanto due mesi prima del rinnovo delle nomine o più tardi.

³ Se entro due mesi si devono effettuare più elezioni suppletive, queste possono essere effettuate in blocco.

Art. 20

Secondo turno elettorale

Un eventuale secondo turno elettorale deve essere effettuato al più tardi tre settimane dopo il primo turno.

Art. 21

Eccezioni

Per ragioni importanti il Governo può decretare nel singolo caso deroghe ai termini suddetti.

3. MATERIALE ELETTORALE E DI VOTO

Art. 22

Messa a disposizione

Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni:

- a) dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali;
- b) dall'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative ai tribunali distrettuali;
- c) dall'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo;
- d) dall'autorità competente della corporazione regionale in caso di elezione della rispettivamente del presidente.

Art. 23

Documentazione

Il materiale elettorale e di voto comprende:

- a) in caso di elezioni federali (elezioni del Consiglio nazionale) le schede elettorali e il libretto della votazione federale, in caso di votazioni su oggetti federali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Consiglio federale;
- b) in caso di elezioni cantonali le schede elettorali, in caso di votazioni su oggetti cantonali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Gran Consiglio;
- c) in caso di elezioni dei tribunali distrettuali e di elezioni di circolo le schede elettorali, in caso di votazioni distrettuali e di circolo le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni della commissione amministrativa rispettivamente del consiglio di circolo;
- d) in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale le schede elettorali.

Art. 24

Le spiegazioni del Gran Consiglio contengono una proposta motivata. Contenuto
Nella motivazione devono essere adeguatamente riportate le considerazioni di una importante minoranza del Gran Consiglio. In caso di iniziative e di referendum si deve tenere conto delle opinioni principali delle promotrici e dei promotori.

Art. 25

Il materiale per le votazioni cantonali viene pubblicato in lingua tedesca, Lingua
romancia e italiana e spedito ai comuni a seconda della loro appartenenza linguistica. Le e gli aventi diritto di voto possono comunicare alla sovranza comunale in quale lingua desiderano ricevere il materiale di voto.

Art. 26

¹ I comuni provvedono affinché ogni avente diritto di voto riceva il Invio
materiale di voto (testi in votazione, spiegazioni, schede di voto, carta di legittimazione, materiale per il voto per corrispondenza) almeno tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione.

² Per le elezioni le schede elettorali, la carta di legittimazione e il materiale per il voto per corrispondenza devono essere inviati ad ogni avente diritto di voto almeno dieci giorni e al massimo quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

4. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**Art. 27**

¹ Consegnando la carta di legittimazione, le e gli aventi diritto di voto possono depositare il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto. Modalità

² Le e gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente diritto di voto a loro scelta.

³ Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi.

Art. 28

¹ Qualora la legislazione dei circoli preveda la votazione alle urne, 2. In affari di
l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 27. circolo

² In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene nell'assemblea di circolo o nei comuni.

Art. 29

Schede elettorali
e di voto

¹ Per l'esercizio del diritto di voto devono essere utilizzate le schede elettorali e di voto ufficiali.

² Le schede elettorali e di voto devono essere compilate rispettivamente modificate personalmente e a mano. E' fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2.

Art. 30

Votazione alle
urne
1. Orari di
apertura dei
seggi, voto
anticipato

¹ Il giorno della votazione o dell'elezione i seggi devono rimanere aperti almeno mezz'ora e venire chiusi al più tardi alle ore 12.

² I comuni devono inoltre permettere alle e agli aventi diritto di voto l'esercizio del diritto di voto, tramite busta chiusa, nell'urna oppure presso un ufficio durante le ore d'ufficio, negli ultimi due giorni precedenti quello della votazione o dell'elezione.

Art. 31

2. Controllo delle
urne

¹ Per ogni urna due membri dell'ufficio elettorale o due persone designate da questo provvedono ad un regolare svolgimento delle votazioni.

² Le urne devono essere tenute sotto chiave al di fuori degli orari di apertura e possono venire aperte e svuotate solo immediatamente prima dell'inizio dello spoglio.

Art. 32

Locali di voto

Il locale di voto non può essere utilizzato contemporaneamente per altri scopi. Anche gli accessi al locale di voto non possono essere ostacolati da altre operazioni o altri eventi. In particolare è vietata la raccolta di firme.

**5. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
DELL'ELEZIONE E DELLA VOTAZIONE**

Art. 33

Spoglio
1. Momento,
mezzi

¹ Dopo la chiusura dei seggi si deve iniziare immediatamente con lo spoglio dei voti. Vengono prese in considerazione le schede elettorali e di voto che si trovano nelle urne o che sono pervenute fino a quel momento.

² Le schede elettorali e di voto pervenute nei giorni precedenti a quello della votazione possono venire contate a partire dal venerdì. In casi eccezionali, con un'autorizzazione della Cancelleria dello Stato, lo spoglio può essere iniziato già prima.

³ E' consentito l'impiego di strumenti meccanici o elettronici per il rilevamento automatico e la determinazione automatica delle schede elettorali e di voto se queste procedure sono altrettanto affidabili. Il Governo può disporre il loro impiego.

Art. 34

Devono essere rilevati:

2. Valori da rilevare

- a) il numero delle e degli aventi diritto di voto;
- b) il numero delle e dei votanti (delle schede elettorali o di voto pervenute);
- c) il numero dei voti in bianco, nulli e validi;
- d) in caso di votazioni su oggetti: il numero dei sì e dei no, nonché il risultato di una eventuale domanda sussidiaria;
- e) in caso di elezioni: il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato.

Art. 35

Le schede elettorali o di voto sono considerate bianche se non riportano alcun nome rispettivamente alcuna risposta alla domanda posta in votazione. Se una scheda di voto contiene più domande, le domande senza risposta sono considerate come voti in bianco.

3. Schede elettorali o di voto bianche

Art. 36

¹ Le schede elettorali o di voto sono nulle se:

4. Schede elettorali o di voto nulle

- a) non sono quelle ufficiali;
- b) non sono compilate a mano;
- c) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- d) sono illeggibili o comunque non esprimono chiaramente la volontà della o del votante;
- e) mancano parti essenziali;
- f) figurano indicazioni come "finora" e simili.

² In caso di voto per corrispondenza le schede elettorali o di voto sono inoltre nulle se:

- a) la carta di legittimazione non è allegata o firmata;
- b) la busta di trasmissione non è stata imbucata nella bucalettere designata dal Comune oppure giunge in ritardo;
- c) la busta di trasmissione non è chiusa;
- d) la busta di trasmissione contiene più buste di voto che carte di legittimazione;
- e) la busta di trasmissione oppure la busta di voto per la medesima elezione o votazione contiene più schede elettorali o di voto di contenuto diverso. Se il loro contenuto è uguale, una di esse è valida;

- f) in caso di rappresentanza di persone portatrici di handicap (invalidi) il voto per corrispondenza non è avvenuto tramite la persona di fiducia autorizzata.

Art. 37

5. Suffragi nulli
in caso di elezioni

¹ Un suffragio è nullo se:

- a) viene dato ad una persona non eleggibile;
- b) viene dato ad una persona già figurante sulla stessa scheda (cumulazione);
- c) permangono dubbi riguardo alla sua attribuzione.

² Se una scheda elettorale contiene più nomi validi rispetto al numero di persone da eleggere, i suffragi eccedenti sono nulli. I nomi vengono cancellati dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

Art. 38

Comunicazione
dei risultati

¹ L'ufficio elettorale comunica immediatamente per telefono i risultati comunali:

- a) alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali;
- b) all'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative ai tribunali distrettuali;
- c) all'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo;
- d) all'autorità competente della corporazione regionale in caso di elezione della o del presidente della corporazione regionale.

² L'ufficio elettorale redige inoltre per ogni votazione un verbale con le indicazioni ai sensi dell'articolo 34 e lo trasmette immediatamente, unitamente alle schede elettorali o di voto, agli uffici competenti.

³ Il giorno dell'elezione gli uffici di circolo comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni di circolo.

⁴ Il giorno seguente all'elezione gli uffici distrettuali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali distrettuali.

Art. 39

Somma dei
risultati comunali

¹ La Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale nelle elezioni e votazioni federali e cantonali addizionando i risultati comunali e redige un verbale.

² In caso di elezioni e votazioni nel distretto il compito spetta all'ufficio distrettuale, in caso di elezioni e votazioni nel circolo all'ufficio di circolo e in caso di elezione della o del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione.

Art. 40

¹ Una proposta in votazione è accolta se il numero dei sì supera quello dei no. Suffragi in bianco e nulli non entrano in considerazione.

Valutazione dei risultati
1. Votazioni su oggetti

² Se il testo in votazione permette di accettare due proposte alternative ed entrambe ottengono più sì rispetto ai no, è determinante una domanda sussidiaria.

Art. 41

¹ Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Il totale di tutti i suffragi validi ottenuti dai candidati viene diviso per il doppio dei seggi vacanti. Il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta.

2. Elezioni
a. Maggioranza richiesta

² Se più persone ottengono la maggioranza assoluta rispetto al numero di seggi da occupare, vengono eletti i candidati con il numero di voti più alto.

Art. 42

Se in un'elezione individuale non viene eletto nessun candidato o se in elezioni collettive vengono eletti meno candidati rispetto al numero di seggi da occupare, si effettua un secondo turno elettorale libero. Vengono eletti quei candidati che hanno raccolto il maggior numero di suffragi (maggioranza relativa).

b. Secondo turno elettorale

Art. 43

¹ Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato:

c. Sorteggio

- a) dal Governo in caso di elezioni cantonali;
- b) dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali distrettuali;
- c) dal consiglio di circolo in caso di elezioni di circolo;
- d) dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale.

² Per quanto possibile le interessate e gli interessati vengono invitati al sorteggio. Per il resto l'autorità competente stabilisce la procedura.

6. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**Art. 44**

I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati senza indugio dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo e quelli dell'elezione della

Pubblicazione
1. Risultato provvisorio

rispettivamente del presidente della corporazione regionale dall'autorità competente della corporazione.

Art. 45

2. Secondo conteggio

¹ Se la differenza nel risultato complessivo provvisorio di una elezione o votazione ammonta a meno dello 0,3 per cento dei voti validi consegnati, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio.

² Per il resto se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa rispettivamente dal consiglio di circolo in caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale.

³ Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.

Art. 46

3. Risultato definitivo

¹ In base ai verbali dei comuni o di un eventuale secondo conteggio i risultati definitivi delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso.

² In caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo la pubblicazione compete all'ufficio distrettuale rispettivamente all'ufficio di circolo, in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione, nel rispettivo organo di pubblicazione.

Art. 47

Accertamento

Scaduto il termine d'impugnazione o evasi i ricorsi, il Governo accerta in modo vincolante il risultato delle elezioni e delle votazioni cantonali.

Art. 48

Accettazione della nomina

¹ Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa, al consiglio di circolo o all'autorità competente della corporazione.

² In caso di incompatibilità fra due cariche l'accettazione della nomina implica la rinuncia alla carica precedente incompatibile con la nuova.

Art. 49

Un seggio divenuto vacante in seguito a rinuncia della persona eletta viene attribuito secondo le disposizioni valide per le elezioni suppletive.

Elezione
complementare

III. Sospensione e destituzione**Art. 50**

Con una maggioranza di due terzi dei membri, il Gran Consiglio può destituire un membro del Gran Consiglio o del Governo prima della scadenza del suo mandato se:

Competenza,
motivi

- a) intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b) ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 51

¹ Il Gran Consiglio avvia d'ufficio o su denuncia una procedura di destituzione se viene a conoscenza di un motivo di destituzione.

Procedura
1. Avvio,
istruzione

² L'istruzione del decreto d'avvio, lo svolgimento dell'istruttoria e l'istruzione della decisione finale competono alla Commissione di giustizia e sicurezza.

Art. 52

¹ La fattispecie deve essere rilevata d'ufficio.

2. Istruttoria

² Vengono applicate per analogia le disposizioni sui mezzi d'istruttoria, sull'obbligo di collaborazione delle interessate e degli interessati, sul diritto di essere ascoltato e di prendere visione degli atti nella procedura in materia amministrativa, contenute nella legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali.

Art. 53

Se vi sono indizi sufficienti per un motivo di destituzione ai sensi dell'articolo 50, il Gran Consiglio può decidere una sospensione cautelativa con o senza riduzione o soppressione del versamento del salario.

3. Sospensione

Art. 54

Le decisioni vanno motivate e comunicate per iscritto alle interessate ed agli interessati con un avvertimento circa i mezzi d'impugnazione.

4. Decisione

5. Rimedi
giuridici**Art. 55**

Le decisioni del Gran Consiglio concernenti la sospensione e la destituzione possono venire impugnate presso il Tribunale amministrativo entro 20 giorni dalla comunicazione.

IV. Iniziativa**1. INIZIATIVA IN AFFARI CANTONALI***A. Inoltro e riuscita***a. Iniziativa popolare****Art. 56**

Lista delle firme

¹ L'iniziativa si basa sulla raccolta di singole firme su liste appositamente concepite.

² Ogni lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome del comune in cui le firmatarie ed i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo e il testo dell'iniziativa;
- c) la data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale;
- d) una clausola di ritiro incondizionata;
- e) il nome e l'indirizzo di almeno sette promotrici e promotori dell'iniziativa aventi diritto di voto (comitato d'iniziativa);
- f) l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, firmi una domanda d'iniziativa o alteri il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare (art. 282 CP) oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP);
- g) l'attestazione del diritto di voto delle firmatarie e dei firmatari.

³ Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, essere ingiurioso o eccessivamente lungo, contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.

Art. 57Esame
preliminare

¹ Prima della raccolta delle firme il comitato d'iniziativa inoltra alla Cancelleria dello Stato la lista per le firme, per l'esame preliminare formale.

² Se il titolo dell'iniziativa o la forma della lista per le firme non è conforme alle prescrizioni legali, la Cancelleria dello Stato decide le modifiche necessarie dopo aver sentito il comitato d'iniziativa.

Art. 58

¹ Prima della raccolta delle firme la lista definitiva per le firme deve essere depositata presso la Cancelleria dello Stato.

Deposito della
lista delle firme,
pubblicazione

² La Cancelleria dello Stato pubblica il titolo, il testo e il nome delle promotrici e dei promotori dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 59

¹ L'avente diritto di voto deve apporre a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista delle firme ed aggiungere la firma autografa.

Firma

² Le e gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere possono far apporre il proprio nome da una persona avente diritto di voto a loro scelta. Questa appone la propria firma accanto al nome della persona incapace di scrivere e serba il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute.

³ L'avente diritto di voto deve fornire tutti gli ulteriori dati necessari all'accertamento della sua identità come i nomi, la data di nascita e l'indirizzo.

⁴ L'avente diritto di voto può firmare l'iniziativa una volta soltanto.

Art. 60

¹ Le liste delle firme vanno inoltrate in tempo utile prima della decorrenza del termine di raccolta alla o al responsabile del catalogo elettorale del comune in cui le firmatarie ed i firmatari hanno il diritto di voto.

Attestazione del
diritto di voto

² La o il responsabile del catalogo elettorale attesta che le firmatarie ed i firmatari del comune annotato sulla lista delle firme, hanno diritto di voto in affari cantonali e restituisce senza indugio le liste ai mittenti. I nomi delle firmatarie e dei firmatari, che non hanno diritto di voto nel comune, vengono precedentemente cancellati dalla o dal responsabile del catalogo elettorale.

³ L'attestazione deve indicare in parole o cifre il numero delle firme valide, essere datata, recare la firma autografa della o del responsabile del catalogo elettorale ed essere contrassegnata dal timbro ufficiale.

⁴ L'attestazione del diritto di voto viene rilasciata se, nel giorno in cui la lista delle firme viene inoltrata per l'attestazione, la firmataria o il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale. L'attestazione può essere eseguita in blocco per più liste.

⁵ Le attestazioni rilasciate prima della pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale sono nulle.

Art. 61

Diniego
dell'attestazione
del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiuti i presupposti di cui agli articoli 59 e 60 capoversi 1 e 4.

² Se le e gli aventi diritto di voto hanno firmato più volte, viene convalidata una sola firma.

³ Il motivo del diniego va indicato sulla lista delle firme.

Art. 62

Inoltro

¹ Le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato al più tardi un anno dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme.

² Le liste delle firme inoltrate non vengono restituite e non possono essere consultate.

Art. 63

Riuscita

¹ La Cancelleria dello Stato esamina se le liste delle firme corrispondono a quella depositata, sono state inoltrate nei termini e soddisfano le prescrizioni formali.

² Essa accerta il numero totale delle firme valide.

³ Sono nulle le firme sulle liste che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 56, 60 capoverso 1 o 62, nonché quelle di firmatarie e firmatari il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

⁴ La Cancelleria dello Stato presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita dell'iniziativa.

⁵ Il Governo decide sulla riuscita dell'iniziativa. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 64

Ritiro

¹ Ogni iniziativa può essere ritirata dal comitato d'iniziativa. La dichiarazione di ritiro è vincolante se è firmata dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto del comitato d'iniziativa.

² Il ritiro è ammesso fino al momento in cui viene fissata la data della votazione popolare. In caso di iniziativa in forma generica, approvata dal Gran Consiglio, il ritiro è ammesso sino all'emanazione del decreto di approvazione.

³ Il ritiro deve essere notificato alla Cancelleria dello Stato all'attenzione del Gran Consiglio.

b. Iniziativa dei comuni

Art. 65

¹ Le iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione cantonale vengono realizzate con decisioni concordi da parte delle sovrananze comunali, nella misura in cui il diritto comunale non preveda una regolamentazione diversa. Queste decisioni non sono soggette a referendum.

Competenza,
requisiti formali

² Le decisioni devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il titolo e il testo dell'iniziativa;
- b) una clausola di ritiro incondizionata;
- c) il nome del comune responsabile.

³ Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, essere ingiurioso o eccessivamente lungo, contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.

Art. 66

¹ Il comune responsabile inoltra alla Cancelleria dello Stato il titolo dell'iniziativa per l'esame preliminare formale.

Esame
preliminare

² Se il titolo dell'iniziativa non è conforme alle prescrizioni legali, la Cancelleria dello Stato decide le modifiche necessarie dopo aver sentito il comune responsabile.

Art. 67

¹ Prima della decisione da parte delle sovrananze comunali il comune responsabile deposita presso la Cancelleria dello Stato il titolo e il testo definitivo dell'iniziativa.

Pubblicazione

² Il titolo e il testo dell'iniziativa, nonché il nome del comune responsabile vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale.

³ Le decisioni comunali prese prima della pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale sono nulle.

Art. 68

¹ Il comune responsabile deve inoltrare in blocco alla Cancelleria dello Stato l'iniziativa, le decisioni comunali ed i relativi estratti dei verbali al più tardi un anno dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale.

Inoltro e riuscita

² La Cancelleria dello Stato esamina se l'iniziativa è stata inoltrata nei termini e se soddisfa le prescrizioni formali.

³ Essa presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita dell'iniziativa.

⁴ Il Governo accerta la riuscita dell'iniziativa e pubblica la sua decisione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 69

Ritiro
dell'iniziativa

¹ Ogni iniziativa dei comuni può essere ritirata.

² Il ritiro dell'iniziativa dei comuni è deciso se la relativa decisione viene ritirata da così tanti comuni da non essere più soddisfatto il quorum necessario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 rispettivamente 2 della Costituzione cantonale.

³ Si applica per analogia l'articolo 64 capoversi 2 e 3.

B. Trattazione e votazione

Art. 70

Trattazione in
Gran Consiglio

Entro un anno dall'inoltro il Governo sottopone al Gran Consiglio le iniziative riuscite, unitamente al proprio messaggio.

Art. 71

Iniziative in
forma elaborata

¹ Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma elaborata senza controprogetto, l'iniziativa viene considerata come una decisione propria soggetta a referendum.

² Se il Gran Consiglio approva l'iniziativa e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

³ Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

Art. 72

Iniziative in
forma generica
1. Votazione
popolare

¹ Se il Gran Consiglio respinge un'iniziativa in forma generica con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

² Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

³ Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica senza controprogetto, non si tiene una votazione popolare.

Art. 73

2. Esecuzione

¹ Se il Popolo o il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica, il Governo sottopone al Gran Consiglio un progetto elaborato entro un anno dall'approvazione.

² Se il Gran Consiglio approva il progetto senza controprogetto, questo viene considerato come una decisione propria soggetta a referendum.

³ Se il Gran Consiglio approva il progetto e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

⁴ Se il Gran Consiglio respinge il progetto con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

Art. 74

¹ Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto a un'iniziativa o a un progetto elaborato in esecuzione di una proposta generica, sulla stessa scheda di voto si porranno alle ed agli aventi diritto di voto le seguenti domande:

Procedura in caso di doppia votazione

1. Accettate l'iniziativa/il progetto?
2. Accettate il controprogetto del Gran Consiglio?
3. Nel caso in cui venissero accettati sia l'iniziativa/il progetto che il controprogetto:
Deve entrare in vigore l'iniziativa /il progetto oppure il controprogetto?

² La maggioranza assoluta viene determinata separatamente per ciascuna domanda. Le domande senza risposta non vengono considerate.

³ Se vengono accettati sia l'iniziativa popolare/il progetto che il controprogetto, è decisivo il risultato della terza domanda. Entra in vigore la proposta che a questa domanda ha ottenuto il maggior numero di voti.

⁴ Se l'iniziativa/il progetto e il controprogetto ottengono lo stesso numero di voti, la preferenza viene data alla proposta che:

- a) ha ottenuto più sì;
- b) ha ottenuto meno no, se entrambe le proposte hanno ottenuto lo stesso numero di sì.

⁵ La proposta viene respinta se anche il numero dei sì e dei no è uguale.

2. INIZIATIVA IN AFFARI DI CIRCOLO E COMUNALI

Art. 75

I circoli e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato.

Principio

Art. 76

Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono analogamente per i circoli. I circoli in cui per le votazioni su oggetti non è competente

Iniziativa in affari di circolo

l'assemblea di circolo sono equiparati ai comuni senza assemblea comunale.

Art. 77

Iniziativa in
comuni con
assemblea
comunale

¹ Una iniziativa sotto forma di proposta generica può:

- a) venire inoltrata alla sovrastanza comunale da almeno un quarto delle e degli aventi diritto di voto oppure
- b) venire dichiarata rilevante come mozione dall'assemblea comunale su proposta di un avente diritto di voto.

² Entro un anno al massimo, la sovrastanza comunale deve presentare alla prossima assemblea comunale ordinaria un progetto elaborato, una perizia ed eventualmente un controprogetto per un oggetto di sua competenza.

Art. 78

Iniziativa in
comuni senza
assemblea
comunale

¹ Nei comuni senza assemblea comunale l'iniziativa può essere inoltrata alla sovrastanza comunale da almeno un quarto delle e degli aventi diritto di voto.

² Se l'iniziativa contiene una proposta generica su un oggetto di competenza del Popolo, la sovrastanza comunale deve sottoporre l'iniziativa a votazione popolare entro un anno dall'inoltro, unitamente ad una perizia ed eventualmente a un controprogetto. Nel caso in cui il dibattito preliminare spetti al consiglio comunale, il termine è di un anno e mezzo.

³ Se la sovrastanza comunale o il consiglio comunale, se ad esso spetta il dibattito preliminare, accetta l'iniziativa, non si tiene la votazione popolare.

⁴ Se il Popolo o la sovrastanza comunale rispettivamente il consiglio comunale accetta un'iniziativa, la sovrastanza comunale elabora un relativo progetto. Questo progetto, unitamente ad una perizia ed eventualmente un controprogetto, deve essere sottoposto a votazione popolare entro un anno dall'accettazione dell'iniziativa o entro un anno e mezzo, se il dibattito preliminare spetta al consiglio comunale.

Art. 79

Iniziative non
conformi al
diritto

¹ Le iniziative di contenuto non conforme al diritto non vengono sottoposte a votazione popolare.

² La sovrastanza comunale o il consiglio comunale, se gli compete il dibattito preliminare, comunicano per iscritto la loro decisione motivata alle promotrici ed ai promotori.

V. Procedura per il referendum facoltativo in affari cantonali**1. REFERENDUM POPOLARE****Art. 80**

Le leggi ed i decreti del Gran Consiglio che sottostanno al referendum facoltativo devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale al termine della sessione del Gran Consiglio. La pubblicazione indica la possibilità del referendum facoltativo e la scadenza del termine di referendum. Pubblicazione

Art. 81

¹ L'adesione al referendum avviene mediante firme singole sulle relative liste. Lista delle firme

² Le liste delle firme possono avere per oggetto solo una legge o un decreto.

³ Ogni lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome del comune in cui le firmatarie ed i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il testo integrale della legge o del decreto con data d'approvazione da parte del Gran Consiglio;
- c) la domanda d'attuazione di una votazione popolare su tale legge o decreto;
- d) l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, partecipi ad un referendum o alteri il risultato di una raccolta di firme per un referendum (art. 282 CP) oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

Art. 82

Le disposizioni sulla firma (art. 59), sulle attestazioni del diritto di voto (art. 60) e sul diniego delle attestazioni (art. 61), valide per l'iniziativa popolare, fanno stato per analogia anche per il referendum popolare. Norme complementari

Art. 83

¹ Le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge o del decreto nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme. Inoltro, esclusione, ritiro

² Le liste delle firme inoltrate non vengono restituite e non possono essere consultate.

³ Non è ammesso il ritiro di un referendum.

Art. 84

Riuscita

¹ La Cancelleria dello Stato esamina se le liste delle firme sono state inoltrate nei termini e soddisfano le prescrizioni formali.

² Essa accerta il numero totale delle firme valide.

³ Sono nulle le firme sulle liste che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 60 capoverso 1 in unione con gli articoli 82 o 83, nonché quelle di firmatarie e firmatari il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

⁴ La Cancelleria dello Stato presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita del referendum.

⁵ Il Governo decide sulla riuscita del referendum.

Art. 85

Votazione popolare

Se il referendum è riuscito, il Governo indice la votazione popolare e pubblica la sua decisione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 86

Mancata riuscita

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, il Governo dichiara che la legge o il decreto ha acquistato effetto esecutivo. Questa decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

2. REFERENDUM DEI COMUNI**Art. 87**

Pubblicazione

La disposizione valida per il referendum popolare sulla pubblicazione ufficiale delle leggi e dei decreti del Gran Consiglio (art. 80) si applica per analogia anche al referendum dei comuni.

Art. 88

Competenza, requisiti formali

¹ I referendum dei comuni ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione cantonale vengono realizzati con decisioni concordi da parte delle sovrananze comunali, nella misura in cui il diritto comunale non preveda una regolamentazione diversa.

² La decisione della sovrananza comunale deve contenere la legge o il decreto del Gran Consiglio contro la quale o il quale viene presentato il referendum, nonché il nome del comune responsabile.

Art. 89

Inoltro, ritiro

¹ Il referendum, le decisioni comunali ed i relativi estratti dei verbali devono essere inoltrati dal comune responsabile alla Cancelleria dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale della legge o del decreto del Gran Consiglio.

² Un referendum non può essere ritirato.

Art. 90

¹ Allo scadere del termine di referendum la Cancelleria dello Stato esamina se il referendum è stato presentato nei termini e se soddisfa le prescrizioni formali. Riuscita

² Essa presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita del referendum.

³ Il Governo decide sulla riuscita del referendum.

Art. 91

Se il referendum è riuscito, si applicano per analogia le disposizioni valide per il referendum popolare sulla indizione e sullo svolgimento della votazione popolare (art. 85). Votazione popolare

Art. 92

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, l'ulteriore procedura si conforma alle disposizioni valide per il referendum popolare (art. 86). Mancata riuscita

3. REFERENDUM A POSTERIORI PER LEGGI URGENTI

Art. 93

La pubblicazione ufficiale delle leggi urgenti, i requisiti formali del referendum, nonché la presentazione, il ritiro e la riuscita del referendum si conformano alle disposizioni valide per il referendum popolare rispettivamente dei comuni (art. 80 – art. 92). Procedura

Art. 94

¹ Se il referendum sulla legge dichiarata urgente riesce, il Governo indice la votazione popolare. Questa decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale. Votazione popolare

² Se la legge dichiarata urgente viene respinta dal Popolo, essa viene abrogata.

³ Una legge dichiarata urgente, non approvata in votazione popolare, non può più essere riproposta.

Art. 95

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, la legge dichiarata urgente rimane in vigore ed avviene una pubblicazione ufficiale. Mancata riuscita

VI. Petizione**Art. 96**

Petizione

¹ Le petizioni ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione federale devono essere inoltrate per iscritto.

² Se l'inoltro non presenta irregolarità di forma o di contenuto, l'autorità interpellata decide se dar seguito alla stessa e, se del caso, in che modo. In caso contrario prende semplicemente atto del relativo inoltro.

³ Coloro che hanno inoltrato una petizione devono essere informati in modo adeguato sulla trattazione dell'istanza.

VII. Rimedi giuridici e disposizioni penali**Art. 97**

Ricorso

¹ Può essere presentato ricorso al Governo:

- a) per violazione del diritto di voto giusta gli articoli 3 e 5 e gli articoli 60, 61 e 82 (ricorso di diritto di voto);
- b) per irregolarità nella preparazione o nello svolgimento di elezioni e votazioni cantonali (ricorso di elezione e votazione);
- c) contro la decisione della Cancelleria dello Stato relativa alla modifica del titolo di un'iniziativa.

² Può essere presentato ricorso al Gran Consiglio per violazione del diritto di voto e irregolarità nella preparazione o nello svolgimento delle elezioni del Gran Consiglio.

³ Può essere presentato ricorso alla commissione competente del Gran Consiglio per violazione del diritto di voto e irregolarità nella preparazione o nello svolgimento delle elezioni del Governo.

Art. 98

Legittimazione

¹ E' autorizzato a presentare ricorso di diritto di voto chi ha un interesse personale tutelabile all'abrogazione o alla modifica di una disposizione.

² Ogni avente diritto di voto del relativo circolo di elezione o votazione può presentare ricorsi di elezione o votazione.

Art. 99

Termine

I ricorsi alle autorità giusta l'articolo 97 devono essere presentati alla Cancelleria dello Stato entro tre giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, tuttavia non oltre il terzo giorno seguente la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione.

Art. 100

¹ L'atto di ricorso deve contenere un'istanza e una breve motivazione. Atto di ricorso

² L'atto di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Art. 101

Al ricorso viene attribuito effetto sospensivo soltanto se questo è ordinato, Effetto
sospensivo
d'ufficio o su proposta, dall'autorità di ricorso.

Art. 102

¹ Se l'autorità di ricorso accerta d'ufficio o su ricorso irregolarità, essa Decisione
adotta, se possibile prima della conclusione della procedura di elezione o
votazione, le disposizioni necessarie per la loro eliminazione.

² Se vi sono irregolarità che per genere o entità potevano influire in modo
decisivo sul risultato, l'autorità di ricorso annulla l'elezione o votazione.

³ L'autorità di ricorso respinge ricorsi senza ulteriore esame, se accerta che
il genere o l'entità delle irregolarità contestate non potevano influire sul
risultato dell'elezione o votazione.

Art. 103

¹ In caso di procedure di ricorso di diritto di voto, elezione e votazione non Ulteriori
prescrizioni
procedurali
sono rimosse né spese procedurali né assegnate indennità alle parti. Sono
esclusi dall'esonero delle spese i ricorsi temerari e sconsiderati.

² Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura
nelle pratiche amministrative e costituzionali, nella misura in cui ciò sia
conciliabile con la natura particolare della procedura di elezione e
votazione.

Art. 104

¹ I membri di autorità o uffici elettorali, nonché persone ausiliarie che Disposizioni
penali
violano obblighi intenzionalmente o per negligenza grave, che competono
loro in base alla presente legge o alle disposizioni esecutive, vengono
puniti con una multa.

² Il perseguimento e la valutazione delle infrazioni si conformano alla
legge sulla giustizia penale.

VIII. Disposizioni finali

Art. 105

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare sulla Esecuzione
1. Governo
tenuta del catalogo elettorale, l'indizione e lo svolgimento (esercizio del

diritto di voto, spoglio, comunicazione dei risultati) delle elezioni e delle votazioni, nonché sul diritto di iniziativa e di referendum.

Art. 106

2. Circoli

¹ I circoli disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari di circolo, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme.

² I circoli, composti da un solo comune, possono stabilire che le competenze, spettanti secondo la presente legge alle autorità comunali nella procedura per le votazioni alle urne, in affari di circolo siano svolte interamente o parzialmente dalle autorità di circolo.

Art. 107

3. Comuni

I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e di circolo.

Art. 108

4. Corporazioni regionali

Le corporazioni regionali emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura dell'elezione della rispettivamente del presidente della corporazione.

Art. 109

Abrogazione del diritto previgente

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962.

Art. 110

Disposizioni transitorie

La presente legge è valida anche per procedure pendenti. Nella misura in cui l'autorità o l'ufficio amministrativo stia già trattando un affare, la loro competenza permane.

Art. 111

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Essa viene posta in vigore dal Governo dopo l'accettazione da parte della Confederazione.